



Regolamento Interno RadUni
(Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari italiani)

PARTE I
PREMESSE

Articolo 1

Il presente Regolamento interno è parte integrante dello Statuto dell'Associazione RadUni. I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente Regolamento è concordato dal Consiglio Direttivo che lo sottoscrive interamente. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Il Regolamento (ed eventuale modifica) viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 2

Il presente Regolamento viene emanato:

1. per consentire un miglior funzionamento degli organi sociali;
2. per integrare lo statuto ed applicarlo correttamente.

PARTE II
SOCI & AFFILIATI

Articolo 3

Come richiamato dall'art.3 dello Statuto dell'Associazione, relativo alle modalità di ammissione di persone fisiche allo status di "soci", si stabilisce chiunque aspiri ad essere socio debba presentare istanza, sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto sul sito dell'Associazione, contenente tra l'altro l'indicazione "delle proprie generalità e al pagamento della quota associativa".

L'acquisizione dello status di "socio" diventa effettivo all'effettuazione del versamento della quota sociale, come stabilita all'interno dello Statuto all'art. 3.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio, alla data di adesione., e scadenza al 31/12 dell'anno corrente.

L'adesione all'associazione può essere rinnovata in automatico previo il pagamento di annualità multiple.

Articolo 4

Come richiamato dall'art.3 dello Statuto dell'Associazione, relativo alle modalità di ammissione di persone giuridiche allo status di "affiliati", si stabilisce chiunque aspiri ad essere affiliato debba presentare istanza, sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto sul sito dell'Associazione. L'acquisizione dello status di "affiliato" diventa effettivo all'effettuazione del versamento della quota di affiliazione, come stabilita all'interno dello Statuto all'art. 4. Il Comitato Direttivo ha compito di sovrintendere la procedura di affiliazione e di verificare le caratteristiche del soggetto richiedente, se conformi allo statuto associativo.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'affiliato.

La posizione di affiliato e il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

L'adesione impegna l'affiliato come da termini statutari a tutti gli effetti di legge per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio, o alla data di adesione, e scadenza al 31/12 dell'anno corrente.

L'adesione all'associazione può essere rinnovata negli anni successivi.

Articolo 5

I soci e gli affiliati che non siano in regola con il versamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Art.6

Si prevede la possibilità di effettuare il versamento della quota associativa attraverso le seguenti modalità:

- tramite compilazione del modulo preformato sul sito dell'Associazione (inserire link)

Art.7

Il Comitato Direttivo fissa annualmente la quota di adesione relativamente all'associazione delle persone fisiche, a cui è riconosciuta la qualifica di socio, e delle persone giuridiche a cui è riconosciuto lo status di affiliate.

La quota di associazione e affiliazione è deliberata a maggioranza assoluta dei presenti in seduta del Comitato.

La quota di **associazione** per le persone fisiche varia a seconda della lunghezza del periodo, cui si intende associarsi:

- opzione a: iscrizione socio annuale 15€
- opzione b: iscrizione socio biennale 20€
- opzione c: iscrizione socio triennale 30€

La quota di affiliazione per le persone giuridiche nell'anno solare in corso è di:

- opzione a: iscrizione affiliato annuale 50€

Spetta al Comitato Direttivo determinare la misura dei contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione; azioni e ricerche di interesse collettivo; l'ammontare dei rimborsi spese vive e/o compensi da riconoscere ed erogare ai componenti dell'associazione, dipendenti e prestatori di servizi professionali; nonché eventuali rimborsi spese per i componenti degli organi dell'Associazione.

PARTE III

ORGANI: SOSTITUZIONE E DECADENZA

Articolo 8

Sono organi dell'associazione quelli riconosciuti nello Statuto agli artt. 7 e 8. Queste cariche così come implicitamente stabilito e nominate nell'atto costitutivo devono essere coperte da persone che risultano in regola con lo status di socio.

Articolo 9

La decadenza degli Organi o di singoli membri è dichiarata dal Comitato Direttivo e a tal fine il Consiglio di Amministrazione sottopone al Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alla sostituzione a norma del presente del Regolamento.

La perdita dello status di socio comporta la decadenza di diritto dalla carica eventualmente ricoperta in seno agli Organi dell'Associazione.

La decadenza, qualora non sia legata a questione di mancato rinnovo per naturale scadenza del tesseramento, è dichiarata con delibera dell'organo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile ovvero, in caso di carica monocratica, dall'organo associativo che lo ha eletto o nominato.

In questo caso, la delibera di decadenza di cui al superiore comma è comunicata per iscritto al componente dell'organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 30 giorni dalla sua adozione.

Sempre in questo caso, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Consiglio di Amministrazione. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

I componenti degli organi associativi elettivi, collegiali e monocratici sono eletti a scrutinio palese e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Regolamento o dallo Statuto.

Articolo 10

Le cariche elettive degli organi statutarî resi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte, per la durata residua del mandato, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo nella prima riunione dell'organo successiva al verificarsi della vacanza della carica.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità di sostituzione dei posti vacanti secondo il procedimento di cui al comma superiore si procede con le seguenti alternative:

a) nell'eventualità venga a mancare più della metà degli amministratori del Comitato Direttivo, il Presidente, o il Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, è tenuto, entro trenta giorni dall'assenza, a convocare l'Assemblea affinché si sostituiscono i posti vacanti; gli amministratori subentranti scadranno con quelli in carica al momento della nomina;

b) nell'eventualità vengano a cessare tutti i membri del Comitato Direttivo, il Presidente, o il Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea per la ricostruzione dell'organo statutario. Nel frattempo, per evitare un totale vuoto di poteri, il Presidente, o Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e detiene i poteri dell'organo competente decaduto;

c) nell'eventualità rimanga in carica nel Comitato Direttivo più della metà degli amministratori dell'organo, si può ricorrere alla cooptazione di membri appartenenti al gruppo o al mandamento di soci con comprovate competenze, stabilendo quindi di continuare il resto del mandato senza colmare la vacanza.

Articolo 11

Ulteriori modalità di sostituzione saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione al socio interessato. Nella comunicazione al socio dovranno essere indicati i motivi specifici del provvedimento, non sarà sufficiente il mero richiamo allo Statuto sociale.

Si procederà quindi come segue:

- lettera di contestazione a mezzo raccomandata, contenente l'addebito, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- lettera di esclusione a mezzo raccomandata, qualora non giunga opportuna giustificazione nei tempi previsti (15 gg dal ricevimento) e/o qualora non siano ritenuti validi i motivi di giustificazione.

Articolo 12

Come richiamato dallo Statuto dell'Associazione, all'art. 8.4, "in caso di particolari necessità, individuate dal Comitato Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, prevede la nomina di ulteriori figure, denominate Coordinatori di Sezione, che hanno il compito di amministrare, coordinare e rappresentare un particolare ambito di attività ordinaria o straordinaria". Il numero dei Coordinatori di Sezione, la durata del mandato, modalità di decadenza o scioglimento di queste figure, nonché le specifiche competenze saranno stabilite in sede di riunione del Comitato Direttivo e stabilite a maggioranza assoluta dei presenti ed andranno ad integrare il presente Regolamento.

Articolo 13

Comunicazioni relative ad eventuali modifiche del presente Regolamento, convocazioni di assemblee o adunate, ed altre eventuali verranno pubblicate sull'apposito "albo" predisposto nella sezione del sito.

Articolo 14

Al fine di contribuire a una ottimale organizzazione della Associazione, il Consiglio Direttivo approva il presente regolamento con validità di un anno solare. Il regolamento interno viene integrato e votato nella prima seduta di Comitato Direttivo utile per l'anno di attività associativa in corso.

Articolo 15

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione. Altre specifiche sono da ricercarsi nei verbali di seduta degli organi associativi. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai soci mediante pubblicazione sul sito internet e sul forum dell'Associazione: www.raduni.org

Approvato il 16 novembre 2017 dal Comitato Direttivo RadUni

Il Presidente
Alessandro Raimondo